

## PROCEDURA APERTA SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI

Precisazioni e chiarimenti al 31.10.2011

- 1) Si precisa, anzitutto, che, in allegato al presente documento, viene ripubblicato il CSA che riporta alcune rimodulazioni in esito alle richieste di chiarimenti pervenute.  
Ad ogni buon conto, si trascrivono qui di seguito alcune precisazioni e chiarimenti che, trovano, comunque, riscontro nel CSA così come rivisitato.

### QUESITO N. 1

Si chiede se per impianto di smaltimento e/o recupero si intendono impianti che siano autorizzati per almeno una delle operazioni di smaltimento o di recupero previste dagli allegati B e C del D.Lgs. 152/06, ossia da D1 a D15 o da R1 a R13.

Si chiede se per la partecipazione alla gara è necessario avere solo n. 2 contratti di convenzione.

### RISPOSTA N. 1

I soggetti convenzionati devono essere autorizzati per almeno una delle operazioni di smaltimento o di recupero previste dagli allegati B e C del D. Lgs. 152/06 ossia da D1 a D15 o da R1 a R13. Ovviamente i soggetti devono possedere l'autorizzazione specifica al trattamento e/o alla gestione del rifiuto per il quale si è stipulata la convenzione.

Pertanto, nelle convenzioni dovranno essere indicati i codici CER dei rifiuti previsti dalla convenzione. I contratti di convenzione devono avere validità per tutta la durata del servizio.

### QUESITO N. 2

a) Per contenitori in polipropilene devono intendersi contenitori in polipropilene vergine o in polipropilene alveolare?

b) Il CSA prevede la fornitura di contenitori esterni per rifiuti sanitari pericolosi costruiti in polipropilene e polietilene, termosaldati sul fondo, resistenti, (90-100 micron di spessore).. E' confermato quanto prescritto in tal senso dal CSA?

c) Il CSA richiede contenitori per tubi fluorescenti con capacità di 2 m x 50 cm x 50 cm. E' confermata anche detta prescrizione? Quale deve essere lo spessore di tali contenitori?

d) Chi può essere il soggetto che può certificare il ciclo di vita del contenitore riutilizzabile? Deve essere un soggetto pubblico o può essere il direttore tecnico del fornitore?

e) All'art. 18 del CSA viene indicato di fornire, per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, contenitori con capacità indicative di litri 5,20,40 e 60 e, per i contenitori esterni per rifiuti sanitari pericolosi, contenitori di capacità 20, 25, 30 e 60 litri. Si chiede di precisare se la capacità dei contenitori è tassativa o è possibile fornire contenitori di capacità equivalente. Altrettanto si chiede per le taniche da utilizzare per i rifiuti liquidi.

f) Si chiede conferma delle caratteristiche dei contenitori per antiblastici e medicinali citotossici e citostatici.

g) Il CSA, all'art. 18, prevede la fornitura di sacchi interni di varie dimensioni e di contenitori per rifiuti taglienti e/o pungenti omologati ADR. Si chiede conferma o meno di detta prescrizione?

h) Si chiede, altresì, conferma delle caratteristiche dei contenitori per oli e grassi commestibili.

i) Si chiede di precisare l'esatta ubicazione dell'impianto di sanificazione.

l) Con quali modalità deve essere dimostrato, per i sacchi interni ai contenitori, il requisito della omologazione?

RISPOSTA N. 2

d) Per soggetto idoneo a certificare l'avvenuta sanificazione, nonché l'idoneità al riutilizzo del contenitore, è da intendersi il soggetto gestore dell'impianto di sanificazione che dovrà provvedere alla emissione di apposito rapporto di prova o di certificazione di analisi microbiologica, mediante la quale si attesti la sanificazione che dovrà essere prodotta con cadenza almeno mensile.

a), b), e), h), l) I contenitori di Polipropilene individuano due tipologie di contenitori diversi. Un tipo costituito da materiale denominato "vergine" ed un altro chiamato "alveolare". I contenitori termosaldati, che presentano spessori pari a quelli indicati nel CSA, sono del tipo alveolare.

I contenitori di Polietilene sono contenitori prodotti per stampaggio, non termosaldati con spessori superiori a quelli indicati, e possono essere sia monouso che riutilizzabili.

Per quanto sopra:

- I contenitori per rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi devono essere del tipo imballaggio composito costituito da un involucro rigido esterno in materiale plastico ed un sacco plastico interno.
- Il materiale di costruzione dell'involucro rigido esterno deve essere o in polipropilene o in polietilene, o altro materiale plastico equivalente.
- Possono essere offerti contenitori monouso riutilizzabili, secondo quanto descritto nell'offerta tecnica.
- In caso di utilizzo di contenitori riutilizzabili, gli stessi dovranno avere il contenitore esterno rigido in polietilene o in polipropilene del tipo denominato "vergine" e non del tipo "alveolare o termosaldato".
- I contenitori, potendo optare per la fornitura di materiale riutilizzabile dopo l'uso o dopo il processo di sanificazione, devono essere di materiale idoneo al riutilizzo, previo trattamento di sanificazione, senza ulteriore manipolazione. Pertanto la Stazione Appaltante richiede solo contenitori costituiti da un imballo rigido esterno di polietilene o polipropilene vergine, ed un sacchetto interno in materiale plastico.
- L'omologazione richiesta per documentare l'idoneità all'uso dei contenitori per il trasporto dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi è da intendersi quale omologazione del sistema costituito dal doppio contenitore, il contenitore esterno rigido e sacco interno.
- Le dimensioni dei contenitori non vanno intese in maniera tassativa. Pertanto, l'indicazione di 60, 40, 30 e 20 o altra misura è da intendersi quale misura di riferimento nominale il cui effettivo riempimento è indicato dalla scheda tecnica allegata, nonché dall'omologa di cui al contenitore stesso.
- Laddove si parla di omologazione, questa deve intendersi esclusivamente come omologazione ADR.

f) Possono essere forniti contenitori equivalenti o analoghi a quello indicato. In via preferenziale tale contenitore può essere sostituito dalla fornitura di contenitori da 60 lt in polietilene rigido o polipropilene vergine, munito di sacchetto di plastica all'interno, analogamente a quanto previsto per i contenitori di rifiuti speciali sanitari. Il sistema contenitore esterno rigido e contenitore interno deve essere omologato.

g) Per quanto attiene l'omologazione dei contenitori per aghi e taglienti va chiarito che gli stessi devono essere idonei al contenimento di aghi e taglienti, ma per quanto attiene alla omologazione ADR questa è da intendersi propria del contenitore all'interno del quale si inserirà il contenitore per aghi e taglienti.

c) Il sistema richiesto per tale tipo di rifiuto sarà quello dei sacchi big-bag, omologati ADR, di dimensioni adatte a contenere nella sua interezza, neon di almeno mt. 1,80. Il sacco big-bag, o il sistema equivalente di contenimento per il trasporto, dovrà risultare omologato secondo le normative vigenti ADR.

i) Si chiarisce che l'ubicazione dell'impianto di sanificazione non è da intendersi tassativamente presso l'impianto di destinazione dei rifiuti ma semmai preferibilmente.

#### QUESITO N. 3

Si chiede se le certificazioni a cui si fa riferimento all'art. 14 punto e) del CSA sono le iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e se per dimostrare l'abilitazione ADR per gli autoveicoli e per il personale di viaggio è sufficiente fornire rispettivamente la perizia tecnica presentata in fase di rinnovo delle autorizzazioni ed i patentini ADR dei singoli autisti.

#### RISPOSTA N. 3

L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, nelle categorie necessarie al trasporto rifiuti di cui al CSA, è di per sé titolo abilitativo al trasporto dei rifiuti per i mezzi indicati nelle relative autorizzazioni rilasciate, ed attesta anche il rispetto dei requisiti ADR. Il possesso dei requisiti ADR del personale viaggiante deve essere documentato, per gli operatori autisti indicati quali addetti al servizio, mediante copia del titolo ADR posseduto. Altra attestazione va indicata e/o fornita se necessaria a provare l'idoneità di mezzi e personale.

#### QUESITO N. 4

Si chiede se deve essere fornita la campionatura di contenitori di grandi dimensioni (cisterne 1000 lt), dei carrelli e delle bustine di granulato o se di questi ultimi articoli dovranno essere fornite solo le schede con le caratteristiche tecniche.

#### RISPOSTA N. 4

Si rinvia all'art. 35 del CSA così come rimodulato.

#### QUESITO N. 5

All'art. 23 del CSA si fa riferimento al peso netto del rifiuto che appare poco comprensibile nel caso in cui si fa uso di contenitori monouso. Si resta in attesa di un chiarimento.

#### RISPOSTA N. 5

Va preso a riferimento il peso netto del rifiuto prodotto se si utilizzano contenitori riutilizzabili ed il peso lordo se si utilizzano contenitori monouso o se i contenitori non possono essere ulteriormente riutilizzati (usura, danneggiamenti, altra causa).

#### QUESITO N. 6

All'art. 24 del CSA è vietato il trasporto contestuale di rifiuti di tipologie diverse al fine di evitare eventuali commistioni. Si chiede conferma in merito.

RISPOSTA N. 6

Si chiarisce che il senso della precedente affermazione è in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente che vieta la miscelazione di rifiuti, mentre in accordo ai riferimenti ADR esistono delle precise modalità per il trasporto delle merci pericolose di cui i rifiuti fanno parte.

Pertanto, il trasporto va fatto sempre per classi omogenee di rifiuti, ed inoltre nel rispetto delle classi definite dalla normativa ADR.

Ulteriori vincoli e/o prescrizioni e/o esclusioni sono da intendersi riferiti a quanto fissato dalle normative vigenti e da quanto dovesse definirsi in sede di nuove normative, adeguamenti, e/o nuovi adempimenti di legge. Non ultimo va tenuto conto dell'eventuale variazioni, revisione e/o aggiornamento delle norme ADR o di ulteriori normative.

QUESITO N. 7

Si chiede conferma del certificato di conformità del sistema di qualità aziendale alle norme UNI EN ISO 9001 versione 2000 così come richiesto dal CSA.

RISPOSTA N. 7

La conformità del sistema di qualità aziendale non può non conformarsi all'adeguamento delle norme in materia, pertanto, il sistema UNI EN ISO 9001 da prendere a riferimento è quello 2008..

Inoltre la validità delle conformità UNI EN ISO 9001 è di 5 anni, sicchè saranno ritenute idonee le certificazioni di conformità non anteriori al 2006.

Altresì saranno ritenute premianti le conformità adeguate alla versione 2008 e/o successive in quanto in ragione dell'ulteriore sviluppo normativo e tecnico, finalizzato a criteri di modernità, efficienza, sicurezza e salvaguardia ambientale, ogni aggiornamento in tal senso non può che conformarsi al principio di qualità ambientale che è alla base dell'intendimento della Stazione Appaltante.

QUESITO N. 8

Si chiede di indicare le informazioni che dovranno contenere le schede tecniche degli automezzi utilizzati nel servizio.

RISPOSTA N. 8

Le schede tecniche dovranno essere quelle della Casa Madre produttrice degli automezzi utilizzati, anche in copia conforme autenticata nei modi di legge.

QUESITO N. 9

Le schede di omologazione ADR devono essere in lingua italiana.

RISPOSTA N. 9

Non necessariamente.

QUESITO N. 10

Con quali modalità la concorrente deve dimostrare il requisito della omologazione dei sacchi.

RISPOSTA N. 10

Il requisito va certificato come da normativa vigente.

PRECISAZIONE:

Nel raccomandare una attenta verifica dei contenuti aggiornati del CSA oggi ripubblicato unitamente ai presenti chiarimenti, si comunica che, in considerazione delle attuali precisazioni e rimodulazioni viene ulteriormente rinviata la data prefissata per la produzione delle offerte che oggi si aggiorna al 24.11.2011 ore 9,00 e la data della seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa che si aggiorna al 24.11.2011 ore 10,00.

In considerazione della necessità di definire la procedura di gara, si comunica che a partire da subito non verranno più accettate richieste di chiarimenti che si intenderanno ormai oltre termine.

IL RUP